

(N. 15)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana

(DE GASPERI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 novembre 1946, n. 736, relativo alla opzione fra trattamento assicurativo e trattamento di pensione per il personale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta in servizio per le gestioni delegate.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 5 del decreto legislativo 30 novembre 1946, n. 736, ha dichiarato valutabile, ad ogni effetto di pensione, come reso allo Stato, il servizio prestato dal personale militare e dalle infermiere volontarie dell'associazione Italiana della Croce Rossa e dell'Associazione dei Cavalieri Italiani dell'Ordine di Malta presso gli stabilimenti sanitari a razioneamento civile affidati in gestione a dette associazioni.

Al personale di cui sopra è stata però concessa, con l'ultimo comma dello stesso articolo 5, la facoltà di optare, nel caso di infermità dipendente da causa di servizio, per il trattamento previsto, rispettivamente per il personale delle due associazioni, dal 1° comma

dell'articolo 37 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484 e dal 1° comma dell'articolo 8 della legge 4 gennaio 1938, n. 23 (assicurazione contro gli infortuni e malattie contratte in servizio e per causa di servizio in tempo di pace).

Mentre però si è potuto provvedere all'assicurazione del personale per il tempo di pace contro il rischio degli infortuni, non si è mai riusciti a concretare con le società assicuratrici una soddisfacente forma di assicurazione contro il rischio delle malattie.

Dette società, infatti, non gradiscono assumere il rischio delle malattie a causa dell'incertezza che esso presenta per una precisa delimitazione. È da notare inoltre che nel caso di cui trattasi il rischio sarebbe molto elevato perchè

le associazioni della Croce Rossa e dell'Ordine di Malta arruolano anche personale di età avanzata ed in condizioni fisiche non perfette.

Anche dopo l'emanazione del suddetto decreto legislativo n. 736, le Associazioni interessate hanno preso contatti con varie Compagnie di assicurazioni, ma sempre con esito negativo. Sulla base degli elementi raccolti si è potuto stabilire che per una assicurazione che possa risultare preferibile al trattamento di pensione ognuna delle due Associazioni dovrebbe, nella più favorevole delle previsioni, accollarsi un onere finanziario per l'ammontare di decine di milioni.

Ora le Associazioni non potrebbero affrontare questo nuovo onere con i propri mezzi, nè lo Stato avrebbe convenienza di assumere indirettamente spese maggiori di quelle rappresentate dal vigente sistema delle pensioni. D'altra parte non sarebbe il caso di ridurre l'assicurazione entro limiti che renderebbero del tutto inoperante la facoltà di opzione concessa dallo articolo 5 del decreto n. 736.

Del resto sembra potersi affermare che tale articolo ha tratto origine da presupposti forse non sufficientemente a suo tempo considerati. Infatti, prendendo per esempio la situazione del personale della Croce Rossa, si osserva che l'articolo 37 del decreto n. 484 prevede al 1°

comma, la applicazione di un sistema assicurativo per il personale della Associazione richiamato per il tempo di pace, per servizi cioè di massima assunti dagli interessati volontariamente, svolgentisi in condizioni normali e con rischi minimi e, in ogni caso, di servizi non prestati allo Stato.

Il decreto 30 novembre 1946, n. 736, ha invece disciplinato servizi obbligatori, diretta conseguenza del cessato stato di guerra, resi per conto e a carico dello Stato, che rientravano, invece, per il loro indubbio carattere post-bellico, nei criteri informativi del secondo comma del citato articolo 37, il quale stabilisce che il servizio prestato in tempo di guerra è considerato ad ogni effetto di pensione come reso allo Stato.

L'aver voluto abbinare nell'articolo 5 del decreto n. 736, i concetti di pensione e di assicurazione, ha costituito una eccezione, che ha dato luogo a difficoltà ed incertezze quanto mai intralcianti nell'applicazione della norma, la quale si è in definitiva dimostrata, come si è detto, praticamente inapplicabile e dannosa agli interessi delle Associazioni e dello Stato.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene soluzione migliore abrogare dalla data in cui ha avuto effetto (16 aprile 1946) l'ultimo comma del citato articolo 5.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1946, n. 736 relativo alla concessione all'Associazione Italiana della Croce Rossa ed all'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta della facoltà di tenere in servizio, dopo il 15 aprile 1946, il personale occorrente alla gestione dei servizi sanitari, di cui ai decreti interministeriali 12 ottobre 1945 e 22 marzo 1946 e dei servizi direttamente connessi.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 16 aprile 1946.